



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

DIRETTORE GENERALE  
DATORE DI LAVORO

Circolare n. 19

Prot. n. 99864 del 4 luglio 2017

Ai Direttori di Dipartimento  
Ai Presidenti delle Scuole  
Ai Dirigenti delle Aree amministrative  
Ai Direttori delle Biblioteche  
Ai Responsabili delle Sezioni Museali  
Ai Direttori dei Centri di Ricerca  
Ai Direttori dei Centri Interuniversitari  
Ai Dirigenti dei Centri di Servizio

**Oggetto:** Divieto di fumo in Ateneo

A seguito di un sopralluogo ispettivo effettuato dal PISLL, in riscontro ad una denuncia anonima, si è venuto a conoscenza del fatto che, nonostante i divieti esposti in tutti i locali e più di una circolare informativa emanata dall'Amministrazione negli anni, vi sono persone che continuano a fumare all'interno di locali dell'Ateneo.

L'emanazione di questa nota in questa forma è pertanto necessaria per dare riscontro agli adempimenti richiesti e per confermare le disposizioni in materia di divieto di fumo, nelle more della riedizione di un più articolato regolamento ove più estensivamente verranno riproposti norme, divieti, obblighi.

A seguito dei medesimi eventi, frattanto, la competenza di trattare la materia e la cura dei relativi adempimenti sono state poste a carico del Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo che rimane pertanto a disposizione per ogni chiarimento, supporto e fornitura degli strumenti necessari per verbalizzare le rilevazioni delle infrazioni e sanzionarle come di seguito indicato.

Si raccomanda a tutti di evitare comportamenti oggetto di divieto che possono recare fastidio e danno all'altrui salute e si raccomanda, altresì, a tutti i Dirigenti ai fini della Sicurezza di applicare con scrupolo gli adempimenti normativi sotto riassunti, attuando la massima vigilanza sul rispetto del divieto di fumo.

**Direttore Generale – Datore di lavoro D. Lgs. 81/2008**

Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze

Telefono: 055 257 6517 | e-mail: direttore.generale@unifi.it | PEC: direttore.generale@pec.unifi.it

P.IVA | Cod. Fis. 01279680480



Ai soggetti incaricati si chiede di intensificare i controlli e di non rendere possibile alcun tipo di violazione.

### **Normativa di riferimento**

La normativa di riferimento per l'applicazione del divieto di fumo all'interno dei locali dell'Università degli Studi di Firenze è costituita da:

- Legge n. 584 del 11/11/1975;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995;
- Circolare del Ministro della Sanità n. 4 del 28/03/2001;
- art. 20 della Legge n. 448 del 28/12/2001;
- Circolare del Rettore n. 10684/8C del 29/11/2001;
- Circolare del Rettore n. 367/8C del 15/01/2002;
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3 (in vigore dal 01/01/2005);
- Circolare 17 dicembre 2004;
- Legge Regionale Toscana 4 febbraio 2005 n. 25;
- D. Lgs. 12 gennaio 2016, n. 6;
- Circolare Ministero della Salute del 04/02/2016.

### **Locali in cui è proibito fumare**

L'art. 51 comma 1 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 (in vigore dal 01/01/2005) vieta di fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:

- a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
- b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

Poiché l'Università degli Studi di Firenze non ha al momento predisposto locali riservati ai fumatori, ne consegue che **è vietato fumare in tutti i locali chiusi dell'Ateneo** (studi, laboratori, aule, uffici, bagni, magazzini, corridoi, ecc.).

Il divieto è esteso anche a tutti i veicoli di proprietà dell'Università degli Studi di Firenze.

L'art. 1-bis della predetta Legge (aggiunto con il D. Lgs. 12 gennaio 2016, n. 6 e quindi vigente dal 2016) estende il divieto anche alle "aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché alle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri e IRCCS pediatrici e alle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia,



neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS”.

Rinviano alla redazione dell'apposito regolamento una più attenta analisi delle fattispecie, si vieta pertanto di fumare in tutte le pertinenze esterne dell'Ateneo che potrebbero esporre i lavoratori e gli utenti a fumo passivo e quindi a titolo di esempio: balconi, terrazze, scale antincendio, giardini e cortili in prossimità di porte e finestre. Per le aree ospedaliere, si rimanda ai provvedimenti emanati da AOUC.

Nel regolamento emanando saranno puntualmente mappati i luoghi esterni a cui si estende il divieto.

Il divieto riguarda anche le sigarette elettroniche.

In tutti locali dell'Ateneo dovrà pertanto essere esposto l'apposito cartello con le indicazioni della prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori nonché il/i nominativo/i dei soggetti cui spetta di vigilare sull'osservanza del divieto ed accertare l'infrazione, indicante le sanzioni previste per i trasgressori. Per informazioni ci si può rivolgere al Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo. I responsabili del controllo del divieto di fumo potranno avvalersi dell'Area Logistica per l'affissione dei cartelli.

### **Accertamento delle Sanzioni**

I Dirigenti ai fini della Sicurezza, come individuati dal Regolamento per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di Lavoro emanato dal Rettore con D.R. prot. n. 79162 (401) 26/05/2017, devono affidare ad una o più unità fra il personale assegnato, per ogni distinta sede della struttura stessa, l'incarico di controllare il rispetto del divieto e di procedere alla contestazione delle infrazioni, alla relativa verbalizzazione e alla eventuale trasmissione del rapporto all'Autorità Competente. In mancanza di tale individuazione tali operazioni restano di competenza del Responsabile della Struttura. Negli edifici in cui insistono più strutture, i relativi Dirigenti potranno concordare nomine congiunte, per meglio coordinare gli interventi e gli ambiti di applicazione della norma.

Le unità di personale incaricate del controllo dovranno avere a disposizione gli appositi moduli, a suo tempo distribuiti, per l'irrogazione delle sanzioni. Tutta la modulistica è a disposizione presso il Servizio Prevenzione e Protezione. Il facsimile del modulo sarà dai prossimi giorni scaricabile dal sito Ateneo Sicuro (<http://www.ateneosicuro.unifi.it/>).



Si richiede a tutti i Dirigenti ai fini della sicurezza di comunicare i nominativi del personale incaricato del controllo del divieto di fumo, aggiornandoli laddove necessario, al Servizio Prevenzione e Protezione, che provvederà ad inserirli in un apposito elenco. Nei prossimi mesi il Servizio Prevenzione e Protezione, in collaborazione con l'Unità di Processo "Attuazione Piano Formativo", ripeterà il corso di formazione rivolto al personale incaricato del controllo del divieto di fumo.

### **Importo della sanzione amministrativa**

La sanzione amministrativa per chi fuma in un luogo in cui sia applicato il divieto consiste nel pagamento di una somma che va da un minimo di € 27,50 ad un massimo di € 275,00. La misura della sanzione sopra citata dovrà essere raddoppiata nel caso in cui la violazione sia commessa in presenza di donne in evidente stato di gravidanza, di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Le unità di personale incaricate di far rispettare l'osservanza del divieto, che non ottemperino ai loro doveri, sono soggette al pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00.

### **Accertamento delle infrazioni e pagamento della sanzione**

Il personale incaricato dai Dirigenti delle Strutture dovrà contestare le infrazioni al divieto di fumo secondo la normativa vigente. Il trasgressore avrà 60 gg. di tempo dalla contestazione per effettuare il pagamento presso qualsiasi ufficio postale. Una volta effettuato il pagamento, il trasgressore dovrà darne comunicazione al verbalizzante mostrando la ricevuta dell'avvenuto pagamento.

### **Rapporto all'autorità competente**

Se il trasgressore non effettua il pagamento in forma ridotta nei termini previsti (60 giorni), il funzionario che ha accertato l'infrazione dovrà inoltrare rapporto trasmettendo i verbali non oblati al Prefetto di Firenze per il seguito di competenza previsto dall'art. 17 della L. 689/81.

Per questa fase gli incaricati potranno avvalersi del supporto al Servizio Prevenzione e Protezione.

Si ringrazia per l'attenzione e si inviano i migliori saluti

F.to DIRETTORE GENERALE/DATORE DI LAVORO

Dott.ssa Beatrice Sassi